



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione 2^a

Revisione del decreto direttoriale 26 luglio 2017 recante requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori addetti ai servizi GMDSS, la disciplina delle modalità e delle procedure del rilascio e del rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC (Certificato Generale di Operatore Radio) e ROC (Certificato Limitato di Operatore Radio), nonché le equipollenze con i titoli LRC e SRC, anche ai fini del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con particolare riguardo agli artt. 341, 343 e 344;

Visto il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.;

Visto l'art. 3, commi 6 e 8, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare";

Visto, in particolare, l'art. 13 ("Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento") - comma 5, lettera a) - del citato d.lgs. n. 71, il quale stabilisce che con provvedimenti delle autorità competenti si definiscono, tra gli altri, le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere uu) e vv) del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2016 "Riconoscimento d'idoneità dei corsi di formazione, per la gente di mare come radio operatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS";

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2017 recante "Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori addetti ai servizi GMDSS, disciplina delle modalità e delle procedure del rilascio e del rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC (Certificato Generale di Operatore Radio) e ROC (Certificato Limitato di Operatore Radio). Equipollenze con i titoli LRC e SRC, anche ai fini del conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore";

Visto il decreto direttoriale del 19 ottobre 2018, recante modifiche al citato d.d. 26 luglio 2017;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad una revisione editoriale di quest'ultimo – fermi restandone l'impianto normativo ed il portato dispositivo – anche mediante riassorbimento delle modifiche in un unico atto successivo, al fine di migliorarne la comprensione a beneficio di quanti interessati dal disciplinare in argomento;

DECRETA

Art. 1

Norme di coordinamento



1. All'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 26 luglio 2017, le lettere b) ed e) sono così come di seguito modificate:

“ b) in alternativa alla lettera a), di aver frequentato e superato, con esito favorevole, un corso di aggiornamento (minimo 40 ore, per il GOC, o minimo 20 ore, per il ROC) secondo i programmi in vigore per il conseguimento dei certificati di competenza GOC e ROC presso le scuole riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi di quanto previsto dal Decreto 26 gennaio 2016 di cui in premessa;

e) in alternativa alla lettera d), di aver frequentato e superato, con esito favorevole, un corso di aggiornamento (minimo 40 ore, per il GOC, o minimo 20 ore, per il ROC) secondo i programmi in vigore per il conseguimento dei certificati di competenza GOC e ROC presso le scuole riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi di quanto previsto dal Decreto 26 gennaio 2016 di cui in premessa;”.

2. All'art. 4 del decreto direttoriale 26 luglio 2017, il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: *“1. Nel caso in cui il certificato di competenza GMDSS GOC o ROC rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico risulti scaduto e non rinnovato da meno di quattro anni, ed il titolare era in possesso, alla data di scadenza, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, il certificato stesso può essere rinnovato applicandosi:*

a) a coloro che prestano la loro attività in mare, tutto quanto previsto dall'art.3, comma 2, lettere a), b) e c);

b) a coloro che non prestano la loro attività in mare, nonché ai titolari dei certificati di competenza di cui all'art. 3, comma 3, tutto quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettere d) ed e).”.

3. All'art. 5, commi 1, 2 e 3, del decreto direttoriale 26 luglio 2017, ogni occorrenza delle parole *“dei certificati”* è modificata in *“del certificato”* e dopo le parole *“validità,”* sono aggiunte le parole seguenti: *“solo se rilasciato da questa Amministrazione,”*.

4. All'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale 26 luglio 2017, l'ultimo alinea è espunto.

5. Dopo l'art. 5 del decreto direttoriale 26 luglio 2017 è aggiunto il seguente: **“Art. 6 (Entrata in vigore).** - *1. Il presente decreto direttoriale entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la quale si intendono assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza, ed abroga il precedente decreto direttoriale del 1° marzo 2017.”.*

Art. 2

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente atto è abrogato il decreto direttoriale 19 ottobre 2018.

2. Il presente decreto direttoriale entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso la quale si intendono altresì assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il Direttore Generale
Antonio Liroi